



SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\028

Chieti, li 28/10/2013

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Sigla compilatore: sr*
- *Tel.: 0871 4084207 - 4084218; Fax: 0871-4084307*
- *PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it*
- *E-mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it*
- *Sito Internet: www.provincia.chieti.it*

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la Ditta BIOALIMENTA SRL, con sede legale a FARA SAN MARTINO (Ch), Zona Industriale s.n C.F. e P. IVA 01852390697, iscritta alla C.C.I.A.A. di Chieti al n. REA CH-133517, con istanza¹ a firma del gestore pro tempore, **Sig. Carlo Rotunno²**, ha richiesto, per lo **stabilimento sito in FARA SAN MARTINO (Ch), Zona Industriale s.n.**, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera per "costruzione di un nuovo stabilimento", derivanti dall'attività *di produzione di prodotti alimentari senza glutine*, per i seguenti punti di emissione:

- E1 pressa pasta lunga
- E2 ciclone abbattimento spolvero farina
- E3 celle essiccazione pasta lunga
- E4 forno elettrico estrattore umidità

non soggetti ad autorizzazione:

- E5 - E6 Babekoc Wanson Italia SPA (art. 272 c.1 All. IV parte I lett. dd) alla parte V del d. lgs. n.152/2006)
- E7 caldaia murale (art. 283, c.1 lett.d) Tit. II Parte V del d. lgs. n.152/2006)
- E8 cappa fuochi cottura

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le

¹ acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente al Prot. n. 7136 del 19/02/2013, successivamente trasmessa dal Suap Sangro-Aventino con nota acquisita al prot. n.17003 del 02/05/2013 ed integrata con note acquisite ai ns. prott. n.18421 del 13.05.2013 e n.20110 del 24.05.2013, corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;

² nato a Fara San Martino (Ch) il 07/04/1955, ivi residente in Via nazionale, 28;

³ ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..

modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: *“Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2”*;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che, in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che:

- in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;
- l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 c.3 del Decreto, con atto Prot. n. 1578/int. del 29/04/2013 è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli

artt. 14 e seguenti della legge n.241/1990 e s.m.i. (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 16833 del 02/05/2013, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 17/05/2013 alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di FARA SAN MARTINO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Vasto;
- ARTA - Distretto Provinciale di Chieti;

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 17/05/2013, come da relativo verbale (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), il Responsabile del Procedimento, acquisisti il **parere favorevole con prescrizioni** espresso in tale sede dall'ARTA ed il **parere favorevole** espresso dal **Comune di Fara San Martino** con nota prot. n. 0002067 del 15/05/2013 (ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale) per tutti gli aspetti di propria competenza, ha assunto la **determinazione conclusiva favorevole** della Conferenza, stabilendo di trasmettere il relativo verbale ai soggetti assenti, in particolare, alla **ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti** che non aveva espresso il proprio parere ai sensi del R.D. n.1265/1934 ed al Comune, con invito ad entrambi di manifestare un eventuale motivato dissenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso;
2. il verbale della suddetta Conferenza è stato trasmesso con nota del Responsabile del Procedimento prot. n.20019 del 23.05.2013 al **Comune di Fara San Martino** ed alla **ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti** con invito ad esprimersi definitivamente, per tutti gli aspetti di rispettiva competenza, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa e l'avvertenza, per entrambi, che la mancata espressione di un eventuale dissenso nel termine assegnato, avrebbe comportato la formazione di silenzio-assenso;
3. **può considerarsi acquisito**, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, **l'assenso della ASL 02, Dipartimento di prevenzione - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti e del Comune di Fara San Martino** non avendo i rispettivi rappresentanti espresso definitivamente la volontà degli Enti di appartenenza in merito al R.D. n.1265/1934, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione favorevole della conferenza e nel successivo periodo intercorso;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 18.06.2013, Prot. n. 2199/int e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.2013-0021752/9B.1.PS/Area I del 15/07/2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti della Soc. BIOALIMENTA SRL e delle persone che ne curano l'indirizzo, il controllo l'amministrazione e la rappresentanza;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento autorizzatorio di merito;

VISTO

l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta **BIOALIMENTA SRL⁴**, con sede legale a FARA SAN MARTINO (Ch), Zona Industriale s.n C.F. e P. IVA 01852390697, iscritta alla C.C.I.A.A. di Chieti al n. REA CH-133517, nella persona del gestore pro tempore **Sig. Carlo Rotunno**, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo **stabilimento sito in FARA SAN MARTINO (Ch), Zona Industriale s.n.**, derivanti dall'attività *di produzione di prodotti alimentari senza glutine*, per i seguenti punti di emissione:

1.1. punti autorizzati ai sensi dell'art. 269 del Decreto:

- 1.1.1. **E1 - pressa pasta lunga**
- 1.1.2. **E2 - ciclone abbattimento spolvero farina**
- 1.1.3. **E3 - celle essiccazione pasta lunga**
- 1.1.4. **E4 - forno elettrico estrattore umidità**

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 26.02.2013 (ALLEGATO 3 pagg.1/1), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, *per una durata di 15 (quindici) anni*, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 3) del precedente Art. 1**, riferiti ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

4

- ⇒ sulla base acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente al Prot. n. 7136 del 19/02/2013, successivamente trasmessa dal Suap Sangro-Aventino con nota acquisita al prot. n.17003 del 02/05/2013 ed integrata con note acquisite ai ns. prott. n.18421 del 13.05.2013 e n.20110 del 24.05.2013, corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;
- ⇒ sulla base della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi assunta dal Responsabile nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 17.05.2013 come da relativo Verbale (**ALLEGATO 1**), tenuto conto del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA nel corso della stessa e del parere favorevole espresso dal Comune di Fara San Martino con nota prot. n. 0002067 del 15/05/2013 (**ALLEGATO 2**) per gli aspetti di propria competenza;

di fare obbligo alla Ditta,

- 4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**
- 4.2. altresì, **di rispettare** le seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

- 4.2.1. per i punti di emissione **E1, E2, ed E3** dalla data della messa in esercizio che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- 4.2.2. **predisporre**, per i punti di emissione **E1, E2, ed E3**, a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo le modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.3. **esonero** dagli autocontrolli per il punto **E4** come da parere ARTA;
- 4.2.4. sulla base delle risultanze analitiche prodotte durante la marcia controllata e durante gli autocontrolli, se sarà possibile produrre un QRE con valori limite più contenuti, la Ditta potrà richiedere, come da parere ARTA, una rimodulazione della frequenza autocontrolli;
- 4.2.5. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 4.2.6. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

pena l'applicazione dell'Art. 279 - Commi 3 - 4,

- 4.2.7. **comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio dello stabilimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;**
- 4.2.8. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante l'indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che la Ditta, ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i., al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si rende obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in

piena sicurezza e ad adeguarli, nel rispetto delle norme UNI EN 13284-1:2003 e UNI 10169/2001, sia per quanto attiene il numero dei tronchetti che il loro posizionamento.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.

Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 9

9.1. che, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso

ricorrono le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale di cui uno in bollo.


La presente autorizzazione viene trasmessa tramite Pec a:

- Sportello Unico Attività Produttive Sangro-Aventino che dovrà notificarlo al Gestore della Ditta **BIOALIMENTA SRL**;
- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di FARA SAN MARTINO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell’Aria - SINA;
- Polizia Provinciale (Sede).

Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Dott.ssa S. Rossi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. R. De Fabritiis

IL DIRIGENTE

Ing. G. Moca



SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna
Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Settore 7

Servizio Tecnico Ambiente

Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA

Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: g.moca@provincia.chieti.it

Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis

Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it

Istruttore direttivo: Dott.ssa Stefania Rossi

Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: s.rossi@provincia.chieti.it

Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI

PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it

E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it

Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

DITTA:

BIOALIMENTA SRL

Rif. Sede legale: Zona Industriale s.n. - FARA SAN MARTINO

Sede operativa: Zona Industriale s.n. - FARA SAN MARTINO (CH)

Stabilimento: produzione di prodotti alimentari senza glutine

Punti di emissione:

E1 pressa pasta lunga

E2 ciclone abbattimento spolvero farina

E3 celle essiccazione pasta lunga

E4 forno elettrico estrattore umidità

non soggetti ad autorizzazione

E5 - E6 Babcock Wanson Italia SPA

E7 caldaia murale



E8 cappa fuochi cottura

VERBALE


CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto in data 29/04/2013, prot. n. 1578/int., è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta in oggetto;
- che, con nota in data 02.05.2013, prot. n. 16833 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 17.05.2013;



TECNICO AMBIENTE



- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di Fara San Martino;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di indizione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2013 (duemilatredecim) il giorno 17 (diciassette) del mese di (maggio) in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi. Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto;
- il Comune di Fara san Martino che ha trasmesso il proprio parere prot. n.0002067 del 15.05.2013.

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:


- l'Arch. Carlo Rotunno legale rappresentante della Ditta;
- Dott. Alessandra Palumbo Consulente della Ditta;
- Dott. Alessandro Pavone Consulente della Ditta,

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul regolamento provinciale sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

TECNICO-AMBIENTE



- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi", deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizioni sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs n.128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "stabilimento" e non per singolo "impianto" così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

Il Presidente consegna al Rappresentante della Ditta modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', che la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti di competenza opportunamente timbrato, firmato e datato dal Legale Rappresentante.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza presentata dalla Ditta in data 13.02.2013 (ns prot. n.7136 del 19/02/2013), inoltrata dal Suap il 29/04/2013 e delle successive integrazioni documentali.

Evidenzia che la domanda ha per oggetto l'autorizzazione alle emissioni per la costruzione di un nuovo stabilimento nella Zona Industriale di Fara San Martino.


Dà lettura del parere favorevole espresso dal Comune di Fara San Martino con nota prot. N.0002067 del 15/05/2013 che viene allegato al presente verbale.

Acquisisce in sede di Conferenza le ulteriori integrazioni documentali comprese il nuovo QRE datato 26.02.2013, presentate dalla ditta al Suap che non risultavano da questo inoltrate.

Invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella "Relazione Tecnica" prodotta dalla Ditta in rapporto:
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

TECNICO AMBIENTE



Preliminarmente il rappresentante dell'ARTA esprime la necessità di sottoporre al proponente preventivo relativo ai costi per gli oneri di istruttoria tecnica, così come previsto nella DGR 517/07, in questa seduta poiché a causa di carenze di personale non è stato possibile trasmetterlo al proponente. Gli oneri di istruttoria tecnica sono così rappresentati:

- 70,00 € per la valutazione tecnica della pratica + 26,00€ x 4 punti di emissione = € 174,00 + IVA.

Il **proponente** prende atto dell'importo dovuto ed accetta il preventivo.

Il rappresentante dell'ARTA, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- Per il punto di emissione denominato **E4**, considerata la sezione al punto di campionamento uguale a 10 cm. e l'impossibilità a procedere ai campionamenti secondo le norme UNI, vista l'esiguità dei valori di portata e di flusso di massa emessi, si prevede l'esonero dagli autocontrolli;
- per i punti di emissione **E1, E2, E3.**, dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- frequenza **autocontrolli semestrale** per i punti di emissione **E1, E2, E3**;
- sulla base delle risultanze analitiche prodotte durante la marcia controllata e durante gli autocontrolli, se sarà possibile produrre un QRE con valori limite più contenuti potrà essere rimodulata la frequenza autocontrolli, dietro richiesta della Ditta;

Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento.


Per tutto quanto precede il Presidente dà atto che, sulla base dei pareri ed atti di assenso sopra riportati, si assume **determinazione conclusiva favorevole** della Conferenza di Servizi che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza, ma risultate assenti.

Il presente verbale verrà trasmesso, tramite pec, ai componenti della Conferenza che risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i cui pareri di competenza non risultano ancora espressi o sono parzialmente espressi.

Essi **possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.**

Il Presidente evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza, **si considererà acquisito l'assenso del Comune, con riferimento al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi**

TECNICO-AMBIENTE



sanitarie), qualora il relativo parere di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.


Allo stesso modo, si considererà acquisito il **parere della ASL 02, per gli aspetti di propria competenza**, qualora la stessa non si pronunci in modo definitivo entro lo stesso termine.

Il Presidente alle ore 10.45 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti e trasmesso via Pec agli assenti.


Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 17 maggio 2013


Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti


..... 

Il Rappresentante della ditta

..... 

I Consulenti tecnici


..... 

..... 

Il Presidente della Conferenza di Servizi

..... 

Il segretario

..... 

TECNICO-AMBIENTE



ALLEGATO N. 2

COMUNICAZIONE

N. AR 2013/028 DEL 17/05/2013

Via Municipio, 1 - 66039 FARASAN MARTINO (CH)
Tel. 0872 980100 - Fax. 0872 980520 - C.F. 00228320693
info@comune.farasanmartino.ch.it - www.comune.farasanmartino.ch.it



Prof. 002067 del 15/05/2013

Fascicolo

Allegati

Ns rif 00018/06/2013

Vs rif.

UFFICIO TECNICO

g.dirocco@comune.farasanmartino.ch.it

Fara San Martino 14 maggio 2013

Oggetto: D.Lgs 152/2006 - Parte Quinta - art. 269 Convocazione conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Ditta: B/OALIMENTA Srl con sede in Zona Ind.le di Fara San Martino (CH).

18812

15 MAG 2013

Alla Provincia di Chieti
Settore 7 Tutela Ambientale
P.zza. Monsignor Venturi 4
66100 CHIETI

Nota trasmessa a 1/2 fax: 08714084307 e tramite mail:
ambiente@pec.provincia.chieti.it

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi convocata presso Codesto Ente alle ore 9.30 del 17 maggio ed avente ad oggetto l'esame dell'istanza in oggetto prodotta dalla Ditta Bioalimenta Srl, questo Ente, esaminati gli elaborati tecnici ed impossibilitato ad intervenire in sede di Conferenza, esprime con la presente, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE.**

Restando a disposizione si inviano Distinti Saluti.



Il Sindaco
Responsabile dell'Area Tecnica
Giuseppe DI ROCCO

Il Comune di Fara San Martino rispetta l'ambiente: stampato in carta riciclata



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Data: 26/02/2013 li, Fara S.Martino (CH)

UNITA' PRODUTTIVA: Bioalimenta Srl

Allegato n° 1

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [Nm ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/Nm ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o m x m)	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E1	Pressa pasta lunga	4000	8	Continua	Ambiente	Polveri	35	0.14	9	0,16	--	--
E2	Ciclone abbattimento spolvero farina	4000	24	Continua	Ambiente	Polveri	35	0.14	9	0,30	--	--
E3	Celle essiccazione pasta lunga	1500	8	Discontinua	50°	Polveri	35	0.525	9	0,15	--	--
E4	Forno elettrico estrattore umidità	10	3	Continua	50°	Polveri	35	0.00035	5,5	0,10	--	--

Generatore di acqua surriscaldata alimentata a Metano _ Impianti rientranti nella parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006: dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

Generatore di vapore alimentata a Metano _ Impianti rientranti nella parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006: dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

Impianto termico civile (TITOLO II ART. 283 COMMA 1 LETTERA d)

Non definibile come emissione (secondo art.268 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico") in quanto non sussistente la possibilità di causare inquinamento atmosferico

E5- E6: Impianti termici non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. Rientrano nella parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006: dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

E7: Impianto termico civile (TITOLO II ART. 283 COMMA 1 LETTERA d)

E8: Non definibile come emissione (secondo art.268 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico") in quanto non sussistente la possibilità di causare inquinamento atmosferico

(*) C.=Ciclone F.T.=Filtro a tessuto P.E.=Precipitatore elettrostatico

A.U.= Abbattitore a umido A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi A.S.=Assorbitore

A.D.= Adsorbitore P.T.= Postcombustore termico P.C.=Postcombustore catalitico

Altri-specificare

ALLEGATO N. 3

AUTORIZZAZIONE

N. CH 2013/028 DEL 28/10/2013

Timbro e firma del Gestore

BIOALIMENTA S.R.L.

Zona Industriale
66015 Fara S.Martino (CH)
Patente IVA: 01.852390697

ALFESSANDERO PAVONE
INGEGNERE
0361 9036

